



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO N. 2

L'Assessore

DECRETO N. 433/GABDECA27 DEL 29.03.2012

Direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle misure 211 e 212 - annualità 2012

1. Dotazione finanziaria

1.1 Misura 211

Il fabbisogno finanziario per il bando per la Misura 211 annualità 2012, è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata dal PSR 2007/2013 alla Misura 211 al netto delle spese di transizione per la Misura 211 e delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario delle domande di pagamento riferite alla Misura 211 annualità 2008, 2009, 2010 e 2011.

1.2 Misura 212

Atteso che:

- la dotazione finanziaria della Misura 212 disponibile per il bando annualità 2012, tenuto conto del fabbisogno finanziario annuale dei bandi dei precedenti anni in cui è già stata attuata la Misura, non è sicuramente sufficiente per il pagamento del premio dovuto ai richiedenti che presenteranno domanda e che non si ritiene comunque opportuno avvalersi della possibilità, prevista dal PSR, di ricorrere alla riduzione proporzionale del premio,
- è stata già concordata con gli Uffici della Commissione Europea la presentazione da parte della Regione di una richiesta di modifica della tabella finanziaria del PSR 2007/2013 che dovrà prevedere, tra l'altro, l'incremento della dotazione finanziaria della Misura 212 al fine di assicurare una dotazione finanziaria per il bando della Misura 212 annualità 2012 sufficiente per pagare il premio dovuto agli agricoltori che presenteranno domanda di aiuto/pagamento,
- tenuto conto dei tempi previsti per l'approvazione da parte della Commissione europea della suddetta modifica della tabella finanziaria, al momento della presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la Misura 212 annualità 2012 la modifica della tabella finanziaria non sarà ancora approvata,

il bando per l'annualità 2012 della Misura 212 deve essere aperto condizionando l'ammissione e il pagamento delle domande (positivamente istruite da Argea Sardegna) all'approvazione da parte della Commissione europea della proposta di incremento della dotazione finanziaria della Misura 212 in misura sufficiente a garantire il pagamento del premio dovuto agli agricoltori che presenteranno domanda di aiuto/pagamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO N. 2

L'Assessore

DECRETO N. 433/GABDECA27 DEL 29.03.2012

In caso di mancata presentazione e/o approvazione della suddetta proposta, l'onere degli impegni assunti dagli agricoltori rimarrà esclusivamente a loro carico e, in virtù di ciò, i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto, che resta subordinato alla definitiva approvazione della modifica della tabella finanziaria del PSR 2007/2013 da parte della Commissione Europea.

Pertanto, il fabbisogno finanziario per il bando per la Misura 212 annualità 2012, è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata dal PSR 2007/2013 alla Misura 212 (al netto delle spese di transizione per la Misura 212 e delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario delle domande di pagamento riferite alla Misura 212 annualità 2008, 2009, 2010 e 2011) come integrata a seguito dell'approvazione della modifica della tabella finanziaria del PSR 2007/2013 che la Regione inoltrerà alla Commissione europea.

2. Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e della relativa documentazione

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto/pagamento è effettuata utilizzando le funzionalità on line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN per il tramite dei CAA autorizzati da AGEA.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 "Presentazione tardiva delle domande", paragrafo 1, primo e terzo comma, del Reg. (CE) n. 1122/2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento tramite il portale SIAN è fissato al 15 maggio 2012.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 "Presentazione tardiva delle domande", paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1122/2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica delle domande di aiuto/pagamento, tramite il portale SIAN, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 è fissato al 31 maggio 2012.

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento cartacea e della pertinente documentazione all'Ufficio istruttore (ARGEA Sardegna) è fissato al 10 settembre 2012, salvo eventuali proroghe concesse con decreto assessoriale.

Atteso che le domande di aiuto/pagamento e le dichiarazioni a corredo sono sottoscritte dall'interessato in presenza del responsabile dell'ufficio del CAA al quale AGEA ha delegato il compito di provvedere all'identificazione del sottoscrittore, le domande di aiuto/pagamento e le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO N. 2

L'Assessore

DECRETO N. 433/GABDECA27 DEL 29.03.2012

dichiarazioni a corredo prive della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore devono essere considerate ricevibili ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

3. Requisiti aziendali di ammissibilità in caso di adesione alle due misure 211 e 212

In analogia a quanto già chiarito per le precedenti annualità, si conferma che può beneficiare dell'indennità compensativa per entrambe le misure 211 e 212 l'imprenditore agricolo singolo o associato che conduce una delle seguenti tipologie aziendali:

1. *azienda ad indirizzo zootecnico* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana¹ non inferiore a 10 ettari e con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata² non inferiore a 10 ettari, nonché con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci.
2. *azienda ad indirizzo non zootecnico* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci.
3. *azienda apistica* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari, nonché con almeno 30 alveari. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il

¹ Zona delimitata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della Direttiva CEE n. 268/75 del 28 aprile 1975.

² Zona delimitata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4° della Direttiva CEE n. 75/268 del 28 aprile 1975.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO N. 2

L'Assessore

DECRETO N. 433/GABDECA27 DEL 29.03.2012

numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci.

Il numero totale di soci dei punti 1., 2. e 3., è quello presente nella società alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto/pagamento iniziale.

L'indice di conversione degli animali in UBA 0,003, stabilito per la categoria "Altro pollame" nell'allegato 4 al PSR 2007/2013 in conformità all'allegato V al regolamento (CE) n. 1974/2006, è sostituito dall'indice di conversione 0,03 in conformità alla rettifica apportata a detto allegato V dal regolamento (CE) n. 1175/2008 e recepito dall'OP AGEA nel modello di domanda di aiuto/pagamento 2012 e negli applicativi informatici di gestione delle domande di aiuto/pagamento 2012.

4. Periodo di impegno

Il periodo d'impegno relativo all'annualità 2012 decorre dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 (anno d'impegno).

Il beneficiario si impegna inoltre a proseguire un'attività agricola nelle zone eleggibili all'aiuto per cinque anni (di seguito quinquennio d'impegno) a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. Per i beneficiari del primo pagamento dell'indennità compensativa nell'annualità 2012 il quinquennio d'impegno decorre dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016. In tal caso:

- se il beneficiario ha aderito a una sola delle misure 211 e 212, l'impegno si considera rispettato se durante i cinque anni il beneficiario rimane iscritto alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e conduce un'azienda con almeno i requisiti aziendali di una delle tipologie aziendali, di cui al documento "Criteri di selezione delle operazioni (ALL. E)" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR;
- se il beneficiario ha aderito ad entrambe le misure 211 e 212, l'impegno si considera rispettato se durante i cinque anni il beneficiario rimane iscritto alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e conduce un'azienda con almeno i requisiti aziendali di una delle tipologie aziendali di cui al precedente paragrafo 3..

Negli altri casi (beneficiari del primo pagamento in annualità precedenti al 2012), ai fini del rispetto del quinquennio d'impegno si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni riferite all'anno d'impegno cui si riferisce il primo pagamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO N. 2

L'Assessore

DECRETO N. 433/GABDECA27 DEL 29.03.2012

5. Disposizioni particolari

5.1. In analogia a quanto già disposto per le precedenti annualità, si stabilisce che l'imprenditore agricolo singolo, titolare di un'azienda individuale, che sia nel contempo anche "socio con i requisiti" (età inferiore a 65 anni e non titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo) di una o più imprese associate, può in alternativa:

- a. essere inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di una sola impresa associata; a tal fine deve dichiarare di non aver presentato domanda di aiuto all'indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo né di essere stato inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di altre imprese associate;
- b. oppure presentare domanda di aiuto per l'indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo; a tal fine deve dichiarare di non essere stato inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di imprese associate.

Nel caso in cui il soggetto presenti domanda di aiuto come imprenditore agricolo singolo e risulti anche inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di una o più imprese associate, la domanda presentata come imprenditore agricolo singolo sarà ritenuta non ammissibile e nella determinazione della indennità compensativa della/e impresa associata non è considerato "socio con i requisiti".

Nel caso in cui il soggetto risulti inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di più imprese associate, nella determinazione della indennità compensativa di tali imprese associate non è considerato "socio con i requisiti".

Qualora l'azienda abbia le superfici ammissibili a premio localizzate sia in "zona montana" che in "zona svantaggiata" e l'imprenditore agricolo presentanti domanda di aiuto per entrambe le Misure 211 e 212, si stabilisce che:

1. l'importo massimo del premio concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale della zona in cui è localizzata la prevalenza della SAU ammissibile a premio (di seguito "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata");
2. nel caso in cui la SAU ammissibile a premio in zona montana risulti uguale alla SAU ammissibile a premio in zona svantaggiata, il premio massimo concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale in zona montana;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO N. 2

L'Assessore

DECRETO N. 433/GABDECA27 DEL 29.03.2012

3. l'importo del premio spettante è dato dalla somma dei premi determinati con le modalità di seguito descritte:

- a. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona montana, il premio spettante è determinato applicando gli importi degli aiuti previsti nella Misura 211;
- b. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona svantaggiata, il premio spettante è determinato applicando gli importi degli aiuti previsti nella Misura 212.

Qualora la somma di premi di cui ai precedenti punti a. e b. sia superiore al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata", il premio concedibile è pari al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata". In tal caso, il "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata" sarà ripartito tra le due misure in proporzione diretta.

5.2. Poiché l'adesione alle misure 211 e 212 è consentita mediante la presentazione di un'unica domanda di aiuto/pagamento, si chiarisce che qualora in sede di controllo si rilevi che lo stesso richiedente ha presentato più domande di aiuto/pagamento (es. una domanda per la misura 211 e una domanda per la misura 212; oppure una domanda per la misura 211 e una domanda per le due misure 211 e 212, oppure due o più domande a valere sulla stessa misura, ecc.), l'ufficio istruttore dovrà acquisire dal richiedente apposita comunicazione scritta con gli estremi dalla domanda di aiuto/pagamento che intende mantenere valida e gli estremi dalla/delle domanda/e di aiuto/pagamento che invece intende revocare.

5.3. Per la determinazione della SAU ammissibile a premio media per socio da utilizzare ai fini del calcolo del premio spettante all'imprenditore agricolo associato (SAU aziendale ammissibile a premio/numero totale di soci), il numero di soci totali da considerare è quello presente nella società alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto/pagamento iniziale.

5.4. I "soci con requisiti" che si chiede siano considerati nel calcolo del premio spettante all'imprenditore agricolo associato devono far parte della società per tutto l'anno d'impegno.

5.5. Come richiesto dall'Organismo Pagatore AGEA, i soci di cui al precedente punto 5.4 devono costituire/aggiornare un proprio fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999. Ai fini delle misure 211 e 212 è sufficiente che il fascicolo aziendale sia compilato nelle sezioni riguardanti i dati anagrafici.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO N. 2

L'Assessore

DECRETO N. 433/GABDECA27 DEL 29.03.2012

6. Codici prodotto/uso ammissibili a premio

Sono ammissibili a premio tutti codici prodotto e uso, ove presente, che nell'allegato n. 1 al presente decreto sono classificati SAU, ad eccezione di quelli riportati nella seguente tabella A.

Tabella A - Codici prodotto/uso classificati SAU e non ammissibili a premio

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	004	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	011	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI SOMMERSE
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	018	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPPI - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 22)
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	021	Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	001	PRATICHE AGRONOMICHE
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	002	COPERTURA VEGETALE, NATURALE O SEMINATA (SFALCI)
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	003	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	004	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO DI SORGO, GIRASOLE E MAIS
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	005	LAVORAZIONI MECCANICHE - INTENZIONE DI SEMINA DOPO IL 15 LUGLIO
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	006	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	008	LAVORAZIONI MECCANICHE
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	009	Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88 - ad esclusione delle destinazioni non ammissibili ai titoli basati sulla superficie ai sensi del Reg. CE 73/09 Art. 34
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	010	MAGGESE VESTITO
174	ALTRE COLTURE PERMANENTI - COLTURE DA DEFINIRE	000	
400	SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE	000	
401	USO AGRICOLO - DA DEFINIRE	000	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO N. 2

L'Assessore

DECRETO N. 433/GABDECA27 DEL 29.03.2012

7. Riduzioni ed esclusioni

Poiché tutti i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1975/2006 devono intendersi come riferimenti al Regolamento (UE) n. 65/2011 e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato II a quest'ultimo regolamento, fatte salve le eventuali modifiche del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, anche per il 2012 continua ad applicarsi il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3027/DecA/93 del 02/12/2008 e successive modifiche e integrazioni, concernente il sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure 211 e 212 del PSR 2007/2013.

Per quanto non specificato nel predetto Decreto n. 3027/DecA/93 del 02/12/2008, si rimanda a quanto previsto dal predetto D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

8. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento a quanto previsto nel PSR 2007-2013 della Regione Sardegna, nonché alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all'attuazione della Misura potranno essere disposte mediante atti dell'Autorità di gestione del PSR e/o del Direttore del Servizio Responsabile di misura.

L'Assessore dell'Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori disposizioni.